



COMUNE DI BAGALADI

Provincia di Reggio Calabria

(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

Introduzione

Il presente regolamento è lo strumento tramite il quale l'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

Art 1.

Fonti e definizioni

Il '*lavoro occasionale di tipo accessorio*' è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del '*committente*' (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori *non subordinati* per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del '*prestatore*' del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) che soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento. L'istituto del *lavoro accessorio* è disciplinato dagli articoli 70-72 del *D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003*.

Art. 2.

Finalità

L'Ente, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso.

Art. 3.

Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* prestato in favore di un Ente pubblico (nella fattispecie, il Comune di Bagaladi) può essere esercitato solamente per determinate tipologie di attività: "*lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti*" (art. 70, e. 1, lett. b). Per quanto riguarda, invece, le altre attività previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 276, come riferito nella *Circolare INPS n. 17 del 03/02/2010*, si richiama la disposizione dell'art.1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, la quale stabilisce che, salvo contraria disposizione, il decreto stesso "*non trova*

applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale". Fanno eccezione, come già ricordato nella Circolare INPS n. 88 del 2009, le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell'art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate in favore di qualsiasi committente pubblico.

Art. 4.

Destinatari

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale:

Pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

Studenti

sono considerati "studenti" i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

- "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Altre tipologie di prestatori

comprendono le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia) e, sperimentalmente, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

E' da ricordare che per i suddetti soggetti la disposizione prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio in favore dell'Ente solamente i soggetti residenti nel Comune, a prescindere dalla cittadinanza. Per i soggetti extracomunitari è necessario che quest'ultimi siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Nel caso di soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione e soggetti percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, questi dovranno firmare e presentare la domanda d'assegnazione delle mansioni richieste dall'Ente (tramite apposito modulo fornito dagli Uffici dell'Ente), oltre che presentare nella stessa sede la propria dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), il cui indicatore non può in ogni caso superare il valore di 20.000 euro per accedere all'intervento. Si ricorda che gli uffici verificheranno che le attestazioni fornite dai soggetti richiedenti siano veritiere ed effettive

Art. 5.

Criteria per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso gli Uffici ricevessero una pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, quest'ultimi provvederanno ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un **punteggio** ottenuto dalla *somma dei punti ottenuti in ognuna delle principali casistiche o situazioni dal carattere socio-economico, inquadrare nelle seguenti tabelle:*

Indicatore ISEE	Punti assegnati
0 - 5.000 Euro	10
5.001 - 7.000 Euro	8
7.001 - 9.000 Euro	5
9.001 - 11.000 Euro	3
11.001 - 15.000 Euro	2
Maggiore di 15.000 Euro	0
Numero di familiari a carico	Punti assegnati
Maggiori di 3	10
Minori o uguale a 3	5
Nessun familiare a carico	0
Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5
Studente	3
Durata della disoccupazione o della non occupazione	Punti assegnati
Oltre un anno	3
Inferiore ad un anno	0

Art. 6.

Modalità di richiesta e di assegnazione delle attività da svolgere

Nel momento in cui l'Ente necessitasse di uno o più prestatori a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, gli Uffici provvederanno ad affiggere all'albo online dell'Ente *un Avviso* in cui viene descritta brevemente l'attività da svolgere, il numero di prestatori necessari, il relativo compenso (orario

e/o complessivo dell'intera prestazione) e il termine (non inferiore a sette giorni) entro cui presentare la dichiarazione ISEE, insieme alla relativa domanda d'assegnazione delle mansioni, fornita dagli Uffici dell'Ente.

Successivamente, l'Ente provvederà, entro **sette giorni** dallo scadere del precedente termine, a comunicare telefonicamente o telematicamente al soggetto che risultasse disporre dei requisiti richiesti l'esito positivo della sua domanda, oltre che giorno e ora in cui presentarsi presso gli Uffici. Nel silenzio degli Uffici, la domanda dovrà ritenersi respinta. I soggetti che entro quest'ultimo termine non avessero ricevuto alcuna comunicazione, potranno comunque rivolgersi agli Uffici per conoscere i motivi della mancata assegnazione dell'attività.

Nel caso vi fossero più soggetti richiedenti di svolgere l'attività necessaria all'Ente, gli Uffici provvederanno a ordinare i potenziali prestatori in base ai requisiti di cui al punto 5 (*"Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro"*). In tal caso, salvi i limiti stabiliti dalla legge in relazione ai buoni erogabili annualmente per ciascun prestatore, si stabilisce che, in presenza di più soggetti richiedenti per uno o più avvisi, ogni lavoratore possa vedersi assegnato solamente **una volta all'anno** e comunque per un limite max di 40 ore, l'attività necessaria all'Ente, ad esclusione dell'ipotesi in cui non vi siano altri richiedenti oltre a quest'ultimo, avente già svolto precedentemente attività di lavoro accessorio presso lo stesso ente pubblico. Per tale motivo, è fatta comunque salva la possibilità di presentare la domanda di ottenimento dell'attività per ogni avviso dell'Ente.

Art. 7.

Entità del compenso

Si stabilisce che, per ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso l'ente, debba essere erogato un compenso il cui valore è pari al numero di ore prestate nello svolgimento dell'attività assegnata *moltiplicato* per il valore di un (1) "buono lavoro", detto voucher (il cui valore nominale viene fissato con Decreto ministeriale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio). Si prevede quindi che un "buono lavoro", il cui valore nominale attualmente ammonta a 10 € e il cui valore netto a 7,5 €, debba considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore.

Tale valore nominale di un singolo "buono lavoro", corrispondente al compenso orario, è uguale per tutti i prestatori che svolgano attività di lavoro accessorio presso l'ente parco a prescindere dall'attività svolta.

Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiestagli fra quelle previste dal punto 3 (*"Attività ed ambito d'applicazione"*) ha diritto a ricevere il compenso previsto *al momento della pubblicazione all'albo online* entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, nelle modalità concordate fra il prestatore e gli Uffici.

Art. 8.

Regole finali

Tale regolamento risulta valido ed efficace nei limiti di legge.